



COMUNE DI FURCI SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA IN ESITO ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI FURCI SICULO AL 31.12.2023.

PREMESSA

La legge di stabilità 2015 (Legge n.190 del 23.12.2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero ed i costi delle partecipate.

In particolare, l'articolo 1 comma 611, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ha previsto che le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n.244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla Legge di stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza dell'adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell'azione di razionalizzazione, contenuti di massima nel piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

QUADRO NORMATIVO ATTUALE

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

a) D.lgs. 175/2016. Art. 20. Revisione ordinaria delle partecipazioni

L'art. 20 del D.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e s.m.i. (D.lgs. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società od organismi in controllo pubblico, anche congiunto). Dalla ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

b) Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

Nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è individuata la struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto, promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

La struttura tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'art.

17 comma 4 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Fermo restando quanto disposto dall'art.17 comma 4 del decreto legge n. 90/2014, le amministrazioni pubbliche inviano alla struttura le segnalazioni periodiche ed ogni altro dato o documento richiesto.

c) Le precedenti ricognizioni ex D.lgs. 175/2016 (TUSP)

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30.09.2017 per la loro razionalizzazione.

Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20.

In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione a pena dell'esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex lege.

Con la legge 145/2018 (c.d. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5 bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche – una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30.09.2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31.12.2021 purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge.

Con deliberazione consiliare n. 74 del 27.12.2018 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017.

Con deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2019 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 30.12.2020 si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019.

Con deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto

2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Con deliberazione consiliare n. 68 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Con deliberazione consiliare n. 66 del 15.12.2023 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022.

CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.lgs. 175/2016.

FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTUAZIONE

Il D.lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico – sportiva esercitati in aree montane.

Permane il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune partecipa al capitale delle seguenti società sulla base del D.lgs. 175/2016:

- Società ATO ME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente 4,49 %
- Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente 0,11 %
- Società GAL Peloritani scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente 1,38 %
- Peloritani s.p.a. - quota di partecipazione detenuta direttamente 2,00 %
- SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta 0,69%

Con il presente piano si prevede di mantenere le partecipazioni per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

PIANO OPERATIVO

Società ATO ME4 s.p.a.

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività del Comune (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché in favore dei Comuni soci costituenti "Ambito territoriale ottimale".

L'ATO ME 4 s.p.a. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i.

Il procedimento di dismissione della partecipazione pertanto è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione ai sensi della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

Distretto Taormina Etna scarl

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'amministrazione intende mantenere la partecipazione, trattandosi di società con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa che si propone di promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

Società GAL Peloritani scarl "Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l."

Società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (GAL) ai sensi del bando di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo locale (PSL) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e pubblicato nella GURS n. 25 del 29.05.2009 e rettificato nella GURS n. 66 del 17.07.2009.

Il progetto operativo dal titolo "Valle dei Miti e della Bellezza" si propone di valorizzare e migliorare la fruibilità del patrimonio rurale del territorio del GAL peloritani (dalle aree protette, ai borghi rurali, dalle produzioni tipiche agroalimentari, all'artigianato tradizionale,

dagli antichi mestieri, agli operatori del settore agricolo/aziende, ecc.) in un'ottica di promozione turistica di prodotti e servizi.

La società è riconducibile alle categorie di cui all'art.4 comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016 ed all'art. 4 comma 6.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'adesione alla suddetta società ha previsto un impegno per fare fronte ad una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Le spese di gestione del GAL sono infine finanziate dal PSR Sicilia a valere sul decreto di finanziamento del PSL Peloritani.

Peloritani s.p.a.

Società a partecipazione pubblica che ha per oggetto le prestazioni di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni, in forma singola ed associata, per l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali da attuare svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati.

E' inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SRR Messina area metropolitana

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società Consortile per azioni", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n.9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina – individuato con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012 n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

RELAZIONE TECNICA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' N. 1

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a.**

Tipo di società. Società per azioni

Data costituzione: 2002

% quote azionarie del Comune: 4,49 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali.

Pertanto la società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

Risultato di esercizio anno 2019: chiusura in pareggio.

Si precisa che il dato relativo all'annualità 2023 non è stato trasmesso, quindi il dato sopra indicato corrisponde all'ultimo pervenuto.

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento o liquidazione volontaria.

SOCIETA' N. 2

Denominazione: **Distretto Taormina Etna scarl**

Tipo di società. Società consortile a responsabilità limitata

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune: 0,11 %

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e ferie.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opere pubbliche sulla base di accordo tra P.A., servizi di committenza; gestione di fondi europei.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico – finanziario:

Risultato di esercizio anno 2016 - € 5.276,00; anno 2017 - € 8.225,00; anno 2018 € 4.628,00

Si precisa che il dato relativo all'annualità 2023 non è stato trasmesso, quindi il dato sopra indicato corrisponde all'ultimo pervenuto.

Partecipazioni indirette: 2

Misure di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) ed e) e dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. 175/2016.

SOCIETA' N. 3

Denominazione: **Società GAL Peloritani scarl "Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.**

Tipo di società. Società consortile a responsabilità limitata

Data costituzione: 2009

% quote azionarie del Comune: 1,38 %

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 0

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico – finanziario:

Risultato di esercizio anno 2021 – Bilancio approvato – Chiusura in pareggio

Risultato di esercizio anno 2022 – Non rilevato

Risultato di esercizio anno 2023 – Bilancio approvato – Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 4 comma 6

SOCIETA' N. 4

Denominazione: **Peloritani s.p.a.**

Tipo di società. Società per azioni

Data costituzione: 2009

% quote azionarie del Comune: 2,00 %

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico – finanziario:

Risultato di esercizio anno 2019 perdita - anno 2020 perdita – anno 2021 perdita – anno 2022: non pervenuto; anno 2023 chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 5

Denominazione: **SRR Messina area metropolitana**

Tipo di società. Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune: 0,69 %

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste agli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico – finanziario:

Risultato di esercizio anno 2023 bilancio approvato – pareggio;

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Dott.ssa Antonella Bongiorno